

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte - Misure 112 e 121

Apertura condizionata delle domande - Disposizioni specifiche per l'applicazione

PARTE PRIMA PROCEDURE GENERALI PER L'OPERATIVITA' E DISPOSIZIONI COMUNI ALLE MISURE 112 E 121

A - COMPETENZE

Gli interventi di sostegno e aiuto (erogazione di contributi alle aziende agricole e di premi di insediamento ai giovani agricoltori) previsti dalle misure in oggetto sono attuati dalle Province (in base alla L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca").

Le Province provvedono al ricevimento, all'esame ed alla definizione (accoglimento totale o parziale o reiezione) delle domande, individuando all'interno del loro ordinamento gli Uffici competenti.

La Regione esercita le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento di cui all'art. 3 della L.R. 34/98.

Il pagamento ai beneficiari dei sostegni / aiuti spettanti viene effettuato dall'Organismo Pagatore Regionale .

Gli elenchi di pagamento sono formati ed approvati dalle Province e, dopo i necessari controlli, sono inviati dalle Province direttamente all'Organismo Pagatore Regionale.

I rapporti della Regione e delle Province con l'Organismo Pagatore Regionale sono disciplinati dalla convenzioni appositamente sottoscritte.

Si richiama l'attenzione in particolare sulle responsabilità degli Organismi Delegati che rispondono, tra l'altro, in caso di mancata elegibilità della spesa a carico del FEAGR in caso di errori od omissioni nello svolgimento della attività di autorizzazione.

B - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le domande presentate ai sensi del presente bando devono contenere, in fase di presentazione, almeno gli elementi riguardati l'identificazione del richiedente, la situazione iniziale dell'azienda agricola (terreni, fabbricati, macchine, ecc.) e la descrizione degli investimenti richiesti; le domande presentate dovranno essere successivamente integrate con altri dati.

Infatti, al fine del finanziamento, le domande di sostegno / aiuto devono contenere:

- tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal PSR siano controllabili e verificabili, come richiesto dall'art 48 del Reg. CE 1974/06;
- tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria;
- le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa il rispetto dei requisiti comunitari.

Le domande e le successive integrazioni dovranno essere compilate attraverso l'apposita procedura informatica predisposta dalla Regione Piemonte e dovranno essere presentate

in forma cartacea e per via informatica; come data di presentazione domanda fa fede la data della trasmissione telematica; la presentazione delle domande in forma cartacea deve avvenire entro sette giorni lavorativi dalla presentazione delle domande in via telematica e comunque non oltre le ore 12 del 17 marzo 2008.

La presentazione delle domande richiede l'apertura di una nuova posizione nella anagrafe regionale delle aziende agricole, operazione che può essere effettuata esclusivamente da un soggetto gestore abilitato (CAA).

Eventuali investimenti / insediamenti effettuati o impegni assunti dai richiedenti dopo la presentazione della domanda e prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno / aiuto presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

In ogni caso, poiché il bando viene emesso prima dell'approvazione da parte della Commissione Europea del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, la concessione dei sostegni e contributi è condizionata a tale approvazione e pertanto i richiedenti dovranno dichiarare in modo esplicito nella domanda:

- di riconoscere di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, degli Enti delegati (Province), dell'Organismo pagatore regionale, dello Stato e della Commissione Europea qualora con l'approvazione definitiva del PSR (o con provvedimenti comunque collegati all'avvio della operatività) venissero apportate modificazioni o introdotte disposizioni tali da ridurre il livello dell'aiuto o da non consentire l'erogazione dei sostegni e contributi già richiesti ed eventualmente approvati e concessi, anche se relativi ad insediamenti ed investimenti già effettuati;
- di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi / limiti / condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda, e ad integrare successivamente la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi successivi.

La domanda di sostegno / aiuto sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come nel modello di domanda specificato).

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente a supporto della domanda di sostegno / aiuto, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti alla effettuazione delle istruttorie ed alla adozione dei provvedimenti di attribuzione del sostegno / aiuto, fatta comunque salva la facoltà per gli Uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni medesime ritenuti necessari.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del Programma ed a quelli di sviluppo aziendale.

L'istruttoria delle domande comprende l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Le documentazioni necessarie per l'istruttoria della pratica saranno richieste dell'ufficio istruttore durante la fase istruttoria della domanda stessa e dovranno essere presentate, pena l'esclusione, nei tempi che saranno assegnati dall'Ufficio medesimo.

L'istruttoria degli Uffici dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data di chiusura della presentazione delle domande, comunicandone l'esito ai richiedenti.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, la Provincia adotta il provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio di insediamento/ contributo, con il quale viene altresì determinata la spesa ammessa ed il contributo massimo spettante. La liquidazione dei premi e contributi (compresa l'eventuale erogazione di anticipi e/o acconti) potrà avvenire solamente dopo l'approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale .

C - CLASSIFICAZIONE TERRITORIO

Le Misure in oggetto si applicano in tutto il territorio regionale.

Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

Per esigenze di univoca identificazione e localizzazione delle aziende, conformemente alle indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, istitutivo dell'anagrafe nazionale delle aziende agricole, nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una Provincia, le domande di sostegno / aiuto devono essere presentate, indipendentemente dalla sede legale dell'azienda stessa, esclusivamente alla Provincia in cui ricade il centro aziendale (UTE principale) dell'azienda che richiede il sostegno agli investimenti o che è oggetto dell'insediamento.

Analogamente si procederà per l'individuazione della zona altimetrica a cui riferire l'azienda, nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una zona altimetrica.

Non è possibile il finanziamento di interventi fisicamente effettuati fuori regione.

D - COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER L'AMMISSIONE ALL'AIUTO

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche che seguono i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno / aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi o alla data di conclusione del vincolo di permanenza a seguito dell'insediamento, come di seguito specificato.

E - RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241 /90 le Province nei provvedimenti di definizione delle pratiche indicano l'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso.

Tenendo conto del disposto della L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca",

contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile la presentazione alla Regione di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.

F - DATI PERSONALI E SENSIBILI

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole o di aiuto all'insediamento giovani costituisce, per la Regione e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

G - DIVIETO DI CUMULABILITA' – CASI PARTICOLARI DI CUMULABILITA'

Salvo eccezioni specificate da appositi provvedimenti, le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall' Unione Europea o da altri Enti pubblici.

H - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ANNULLAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture presentate dai beneficiari alle Province per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l'effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature, materiali, ecc.) dovranno essere quietanzate.

Sulle fatture utilizzate per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l'effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature, bestiame e materiali), le Province dovranno apporre un apposito timbro di annullamento riportante la dicitura "Fattura utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte – Misura ...".

Delle fatture così annullate dovrà essere tenuta copia agli atti nella pratica.

I - PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DELLE PROVINCE E DICHIARAZIONE ESPLICITA DA PARTE DEL RICHIEDENTE RELATIVA AL POSSESSO DI REQUISITI MINIMI NECESSARI

I.1) PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DELLE PROVINCE

I.1.a) Classificazione dei controlli

I controlli da eseguire sulle pratiche sono di diverso tipo;

in base alla natura del controllo ed al tempo di effettuazione si possono distinguere in:

- controlli amministrativi sulla completezza e regolarità della pratica, da effettuare all'inizio della fase istruttoria ed in occasione di ogni integrazione di documentazione;
- controlli sulla realizzazione dell'intervento/insediamento, da effettuare a stato di avanzamento lavori ed in fase di accertamento finale, rispettivamente prima del pagamento degli acconti e del saldo;
- controlli sul possesso dei requisiti che danno diritto ad accedere all'aiuto / sostegno (professionalità, conformità alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato); poichè il possesso di tali requisiti è condizione preliminare per poter

accedere all'aiuto / sostegno, il controllo relativo deve essere effettuato prima del pagamento;

- controllo sul mantenimento degli impegni (vincolo di destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo; vincolo di permanenza minimo in agricoltura per l'insediamento), da effettuare dopo il saldo.

I.1.b) Disposizioni

I.1 b 1) Controlli al 100%

Dovranno venire effettuati da parte delle Province, per il 100% delle domande presentate ai sensi delle Misure 112 e 121:

- i controlli amministrativi in fase istruttoria sulla completezza e regolarità della pratica (con compilazione di apposita check-list);
- i controlli sulla realizzazione fisica dell'intervento / insediamento (prima del pagamento sia dei saldi che degli acconti ad avanzamento lavori)
- il controllo del possesso della necessaria professionalità (presunta in caso di anzianità lavorativa almeno triennale, di titolo di studio o di frequenza di appositi corsi di formazione, altrimenti accertata con apposito esame)
- il controllo della conformità alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato ("Controlli in loco").

Per quanto riguarda tali "Controlli in loco" valgono in particolare le seguenti specificazioni:

- Per quanto riguarda detti requisiti, è sufficiente che tali controlli siano eseguiti ad impressione visiva e stima diretta dell'esecutore, procedendo al rilievo degli elementi visivamente ed immediatamente riscontrabili e procedendo in caso di dubbio alla effettuazione di indagini più approfondite; qualora il funzionario o i funzionari provinciali autori del "controllo in loco" ricavino dal controllo stesso l'impressione del mancato possesso da parte dell'azienda agricola dei requisiti minimi prescritti, con la compilazione del verbale richiederanno al Dirigente responsabile del Settore / Servizio di disporre l'effettuazione di un accertamento più approfondito. Il Dirigente disporrà il tipo di accertamento approfondito ritenuto necessario, interno (cioè effettuato dallo stesso Settore / Servizio) od esterno, cioè con l'attivazione di altro Ente dotato di competenze di legge specifiche in materia.
- La risultanza del controllo, eseguito (sulla base di apposito formulario a compilazione guidata) ad impressione visiva e stima diretta, deve essere certificata in apposito verbale e riportato nella check-list o verbale.
- L'esecuzione dei controlli deve essere effettuata nel rispetto del principio della separazione delle funzioni tra funzionari autori del controllo in loco e funzionari autori della fase amministrativa.
- poichè la conformità alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato è condizione preliminare per poter accedere al sostegno, il controllo relativo deve essere effettuato prima del pagamento e rientra quindi nella fase istruttoria della domanda.
- l'effettuazione dei controlli citati prima dell'inserimento dei beneficiari in elenco di pagamento è competenza e responsabilità delle Province.

I.1 b 2) Controlli a campione

- controllo relativo al mantenimento dopo il saldo dell'aiuto / sostegno degli impegni assunti dal beneficiario ("Controlli ex post" - Per le Misure 112 e 121)

Ogni anno le Province procedono all'estrazione di un campione dell' 1% di tutte le pratiche già saldate e che si trovino nel periodo di vincolo di destinazione per gli investimenti finanziati o di vincolo allo svolgimento dell'attività agricola per gli insediamenti che hanno avuto il premio relativo, e procedere al controllo in azienda per verificare che il beneficiario abbia mantenuto gli impegni assuntisi.

Per l'effettuazione di detto controllo sono previsti una procedura informatica per l'estrazione di campione ed un apposito modello di verbale.

In aggiunta a tale campione, dovranno inoltre essere sottoposti a controllo dalle Province eventuali campioni richiesti dall'Organismo Pagatore Regionale o da organismi nazionali o comunitari.

I verbali relativi all'estrazione del campione sono tenuti agli atti dalle Province stesse.

I.1 b 3) In ogni caso sia per i controlli al 100% che per quelli a campione:

- i verbali dei vari controlli effettuati sui singoli beneficiari sono conservati nelle pratiche.
- della visita di controllo in azienda può essere dato un limitato preavviso (48 ore) al beneficiario
- i vari controlli sopra citati, da eseguire per adempiere agli obblighi posti dalla norma comunitaria, sono cosa diversa dai controlli (per i quali la Regione non ha competenza a dare indicazioni) che ai sensi della normativa italiana devono essere eseguiti sui documenti che gli Uffici ricevono in forma di "autocertificazione" o di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".
Entrambi i tipi di controllo possono comunque essere eseguiti in concomitanza sugli stessi beneficiari.

I.1 c) Provvedimenti da adottare in caso di esito negativo dei controlli

I provvedimenti che devono essere adottati in caso di esito negativo dei controlli sono:

- L'incompletezza della pratica (intendendo con il termine "pratica" sia la domanda iniziale di sostegno/contributo o premio di insediamento sia la documentazione successivamente richiesta dall'Ufficio) e la presenza di irregolarità amministrative nella pratica stessa, qualora non sanabili o non sanate dal richiedente su richiesta dell'Ufficio, comportano il decadimento dal benefico richiesto. La domanda deve essere respinta con provvedimento motivato e, ricorrendone il caso, deve essere disposta la restituzione di eventuali anticipi e/o acconti già erogati al beneficiario.

- L'accertamento della mancata realizzazione dell'intervento/insediamento nei termini concessi (con eventuali proroghe) comporta il decadimento dal beneficio richiesto. La domanda deve essere respinta con provvedimento motivato e, ricorrendone il caso, deve essere disposta la restituzione di eventuali anticipi e/o acconti già erogati al beneficiario.
- L'accertamento del mancato possesso dei requisiti che danno diritto ad accedere all'aiuto / sostegno (professionalità, conformità alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato) comporta le penalizzazioni che dovranno essere definite a livello nazionale in recepimento del Reg. CE 1975/2005, fino al decadimento dal beneficio richiesto.
In tale caso la domanda deve essere respinta con provvedimento motivato e deve essere disposta la restituzione di eventuali anticipi e/o acconti già erogati al beneficiario.
- L'accertamento del mancato mantenimento (successivamente alla erogazione del saldo del sostegno/contributo o premio di insediamento) degli impegni assunti (vincolo di destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo; vincolo di permanenza minimo in agricoltura per l'insediamento) comporta il decadimento totale o parziale dal beneficio richiesto. Il sostegno/contributo o premio di insediamento concessi devono essere revocati totalmente o parzialmente (secondo quanto previsto dalle disposizioni particolari per l'applicazione delle Misure 112 e 121) e conseguentemente deve essere disposta la restituzione totale o parziale di quanto erogato al beneficiario.

Sono in ogni caso fate salve più gravi conseguenze civili o penali ricorrendone il caso in base alle normative nazionali in materia di false dichiarazioni.

I.1 d) notifica incrociata dei dati

E' esteso al periodo di programmazione 2007-2013 il regime di notifica incrociata dei dati attivato con DGR 16-12495 del 18 maggio 2004 (e successivi atti applicativi) riguardante i controlli effettuati nelle seguenti materie, secondo le modalità specificate:

I. 1 d 1) Igiene e benessere degli animali

La Direzione Regionale XI "Agricoltura" , acquisirà dagli Uffici competenti (Direzione Regionale XX "Sanità") :

- l'elenco delle aziende agricole sottoposte a controlli effettuati nell'ambito della propria attività istituzionale dalla citata Direzione XX (o da organismi dalla stessa funzionalmente dipendenti – Aziende Sanitarie Locali), a carico delle quali non siano state riscontrate delle violazioni nei confronti della normativa riguardante la materia di cui trattasi, cioè che siano accertatamente in regola con la normativa suddetta;
- l'elenco delle aziende agricole che dalla citata Direzione XX (o da organismi dalla stessa funzionalmente dipendenti – Aziende Sanitarie Locali), nell'ambito della propria attività istituzionale, siano state sottoposte a controlli con esito non completamente favorevole oppure a carico delle quali siano state emanate prescrizioni di adeguamento.

Gli elenchi sopra citati, via via disponibili ed aggiornati, saranno trasmessi dalla Direzione Regionale XI "Agricoltura" alla Provincia competente per territorio .

I Settori / Servizi Provinciali dell'Agricoltura, nell'effettuazione dei "controllo in loco", terranno conto dell'esito dei controlli svolti dalla Direzione Regionale XX "Sanità".

La Direzione Regionale XI "Agricoltura" fornirà alla Direzione Regionale XX "Sanità" i dati dei "controlli in loco" effettuati dagli Uffici dell' Agricoltura delle Province nell'ambito della gestione delle pratiche di cui alle Misure 112 e 121 del PSR 2007-2013.

I. 1 d 2) Ambiente

Ai sensi della L.R. 44/2000 gli adempimenti in tema di gestione e di controllo in materia ambientale rientrano nelle competenze delle Province, così come ai sensi della L.R. 17/99 rientrano nelle competenze delle Province gli adempimenti gestionali in materia di Misure A e B del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

Pertanto, i Settori / Servizi Provinciali Agricoltura faranno riferimento alle strutture competenti degli Assessorati Provinciali all'Ambiente per acquisire i dati relativi alle aziende agricole che dalle strutture medesime siano state sottoposte a controlli effettuati nell'ambito della propria attività istituzionale, direttamente o tramite collaborazione con organismi tecnici appositamente istituiti (Agenzia Regionale Protezione Ambientale, istituita con L.R. n. 60/95 e successive modifiche ed integrazioni).

I Settori / Servizi Provinciali dell'Agricoltura, nell'effettuazione dei "controllo in loco" , terranno conto dell'esito dei controlli svolti dalle strutture competenti degli Assessorati Provinciali all'Ambiente .

Gli Uffici degli Assessorati alla Agricoltura delle Province forniranno direttamente agli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Ambiente i dati dei "controlli in loco" effettuati nell'ambito della gestione delle pratiche di cui alle Misure 112 e 121 del PSR 2007-2013.

I. 2) DICHIARAZIONE ESPLICITA DA PARTE DEL RICHIEDENTE RELATIVA ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Prima della presentazione della integrazione della domanda il richiedente deve prendere visione del documento divulgativo in tema di normative e prescrizioni in materia di ambiente, igiene e benessere animale (comprensivo di esemplificazioni degli adempimenti pratici da effettuare) predisposto dalla Regione.

La domanda integrata di aiuto / sostegno comprende una dichiarazione:

- di presa visione del documento divulgativo,
- di conoscenza delle norme e prescrizioni in materia di ambiente, igiene e benessere animale e degli adempimenti pratici da effettuare,
- di impegno al rispetto delle norme e prescrizioni stesse, per quanto pertinenti in base all'ordinamento aziendale ed agli investimenti effettuati con il sostegno del PSR,

che dovrà essere esplicitamente sottoscritta dal richiedente stesso, pena l'inammissibilità della domanda.

L – ESCLUSIONI PARTICOLARI

In riferimento a quanto indicato al punto 10) del deliberato della DGR 73-7442 del 12.11.2007 si precisa come devono essere intesi i motivi di esclusione dal sostegno di cui alle Misure 112 e 121 previsti dalla parte generale del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte:

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC): il requisito è riferito alla situazione successiva all'insediamento;
- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte": non è ammissibile al sostegno l'insediamento effettuato in aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto;
- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità: non è ammissibile al sostegno l'insediamento effettuato in aziende non in regola con il versamento di somme per sanzioni e penalità;
- mancata restituzione di somme non dovute: non è ammissibile al sostegno l'insediamento effettuato in aziende che non abbiano restituito somme indebitamente percepite in quanto non dovute;
- avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari: non è ammissibile al sostegno il giovane che abbia subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari.

Per ciascuno dei punti sopra indicati l'inammissibilità al sostegno è riferita a entrambe le Misure.

PARTE SECONDA – Disposizioni per la Misura 112

A - PRECISAZIONI GENERALI:

1) I giovani richiedenti non devono ancora avere compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda.

2) L'insediamento in agricoltura non può avvenire prima della presentazione della domanda di sostegno all'insediamento, tranne che se il primo insediamento è avvenuto, non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda, per cause di forza maggiore (intendendosi per cause di forza maggiore esclusivamente la morte del familiare precedente titolare della azienda agricola o l'invalidità permanente superiore al 66% del familiare precedente titolare della azienda agricola riconosciuta dalle competenti autorità).

La possibilità di ammettere al sostegno anche i giovani insediatasi in agricoltura da non più di sei mesi è emersa nel corso di un ulteriore approfondimento svolto con la Commissione Europea. La DGR 73-7442 del 12.11.2007 è in corso di modifica in tale senso. Della modifica, essendo stata concordata con la Commissione Europea è possibile tenere conto a partire dalla data della presente Determinazione.

3) Non sono ammissibili a godere dell'aiuto all'insediamento i giovani che precedentemente al momento della presentazione della domanda di aiuto all'insediamento (o precedentemente alla data dell'insediamento in riferimento al quale si richiede l'ammissione al sostegno, nel caso dei giovani insediati per cause di forza maggiore da non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda, come descritti al precedente Punto 2) risultino essere già stati, in un qualsiasi momento del passato, legalmente titolari di una azienda agricola (in quanto intestatari di Partita IVA per l'agricoltura o iscritti alla C.C.I.A.A. come titolari di impresa agricola) o che risultino essere stati soci di azienda agricola gestita in forma societaria con posizione di preminenza nella azienda stessa nei confronti degli altri soci.

Quanto sopra indicato vale anche qualora:

- l'azienda di cui risultino essere stati titolari o soci in posizione di preminenza sia diversa da quella oggetto dell'insediamento;
- l'attività imprenditoriale agricola precedentemente svolta non rappresentasse l'attività principale (agricoltori part-time con altra attività svolta in modo prevalente).

4) L'insediamento può riguardare uno o, congiuntamente, più giovani che si insediano nella stessa azienda, nel rispetto delle condizioni specifiche previste dalla Misura.

5) Dopo l'insediamento l'attività agricola aziendale deve rappresentare per il giovane l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto.

6) Viene concesso un solo aiuto all'insediamento per azienda, anche nel caso di insediamento congiunto di più giovani.

7) L'insediamento può avvenire :

- in aziende già attive;
- in aziende di nuova creazione ;

Comunque :

7.1) l'azienda formatasi con l'insediamento deve avere carattere imprenditoriale e professionistico e produrre per la commercializzazione; gli elementi minimi necessari per poter considerare imprenditoriale e professionistica una azienda agricola consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

7.2) il richiedente deve avere, o deve conseguire al massimo entro tre anni dall'insediamento, la capacità professionale adeguata prevista dalla Misura.

A tale proposito si precisa che i tre anni di attività svolta in agricoltura, a cui fa riferimento la Misura per poter considerare come presunto il possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate, sono riferiti al periodo precedente l'insediamento.

Pertanto, nel caso di richiedenti che non abbiano un titolo di studio in campo agricolo e che non abbiano già precedentemente al momento dell'insediamento almeno tre anni di attività documentata in agricoltura, la capacità professionale dovrà essere conseguita con la frequenza di idonei corsi di formazione (con verifica finale) oppure dovrà essere accertata tramite esame presso la Commissione provinciale capacità professionale.

Qualora le esigenze istruttorie lo facciano ritenere opportuno, gli Uffici Istruttori possono sottoporre i richiedenti a detto esame anche prima del termine dei tre anni successivi alla

data dall'insediamento, fermo restando che eventuali esami non superati potranno essere ripetuti prima della citata scadenza dei tre anni.

8) Il giovane richiedente deve presentare un Piano aziendale rispondente a quanto previsto dalla Misura. L'ammontare del Premio spettante verrà determinato sulla base dei contenuti del Piano aziendale, come precisato ai punti seguenti.

B - BENEFICIARI - REQUISITI

Valgono le seguenti ulteriori specificazioni :

1) L'insediamento deve avvenire in una delle forme previste dal Piano, e cioè in uno dei seguenti modi:

- un singolo giovane si insedia come titolare unico di una azienda di nuova creazione o rilevata da un cedente;
- due o più giovani costituiscono una nuova azienda o rilevano per intero da un cedente una azienda agricola esistente; all'atto dell'insediamento i giovani costituiscono tra di loro una società di persone o una società cooperativa di cui sono gli unici soci e che gestisce l'azienda; tutti i giovani hanno pari responsabilità nell'azienda;
- un giovane, o più giovani congiuntamente, si insediano in una azienda agricola esistente condotta in forma di società di cui in fase iniziale non sono ancora soci divenendone soci e assumendo una posizione di preminenza, in sostituzione dei precedenti responsabili della società, che possono rimanere soci ma non possono conservare posizioni di responsabilità. La cessazione dalla posizione di responsabilità dei precedenti responsabili può essere contestuale all'insediamento del giovane o essere avvenuta da non oltre sei mesi.

Comunque , secondo il disposto della Misura, in caso di insediamento in cui il giovane (o i giovani in forma congiunta) non diventi titolare unico dell'azienda agricola ma si insedi come socio di società l'insediamento è ammissibile solo a condizione che, dopo l'insediamento stesso, il giovane (o i giovani) risulti in una posizione di preminenza sugli altri soci non beneficiari dell'aiuto all'insediamento.

La posizione di preminenza, che dovrà essere rilevabile dagli atti statutari della società, dovrà essere tale da consentire al giovane (o ai giovani) di gestire l'azienda con piena libertà di azione.

2) In ogni caso l'azienda interessata deve essere sempre esattamente identificata in domanda ; l'azienda individuata in domanda non può essere successivamente sostituita con una altra ai fini dell'insediamento, pena la decadenza della domanda di sostegno.

3) Non è ammesso l'insediamento :

- in sostituzione del coniuge ;
- in sostituzione di precedente titolare (o socio cedente la posizione di preminenza/responsabilità) imprenditore agricolo a titolo principale (familiare o non familiare) di età inferiore a 55 anni salvo che se riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore al 66 %, tale da impedire la proficua conduzione dell'azienda agricola ; se l'insediamento avviene in azienda il cui precedente titolare non è imprenditore agricolo a titolo principale, la presente clausola non si applica;
- in azienda derivante da frazionamento avvenuto dopo la data di approvazione del presente bando ; ai fini dell'applicazione della presente disposizione non si devono intendere come frazionamento:

- a) lo scorporo dall'azienda di quote minime di superficie (inferiore al 5% del totale), che può essere fatto rientrare nel fisiologico interscambio di terreni tra aziende agricole;
- b) la conservazione da parte del cedente di un fabbricato e/o di una quota minima di superficie (inferiore al 5% del totale), adibita ad agricoltura di autoconsumo.

Non costituisce una forma di insediamento ammissibile al sostegno della Misura la semplice assunzione di maggiori responsabilità o di una posizione di preminenza da parte di un giovane (o di più giovani congiuntamente) all'interno di una azienda agricola esistente, condotta in forma di società, di cui in fase iniziale è (sono) già socio (soci) in posizione non di preminenza.

C - FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

a) Aspetti generali

L'aiuto consiste nel sostegno previsto dall'art 22 del Regolamento concesso sotto forma di premio unico per un importo massimo di EURO 40.000; l'importo effettivo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato come specificato al successivo punto b) *calcolo del valore del sostegno all'insediamento*.

b) Calcolo del valore del sostegno all'insediamento.

L'ammontare effettivo del sostegno all'insediamento viene determinato valutando la qualità e l'entità degli obiettivi di sviluppo, degli impegni e degli investimenti contemplati nel Piano aziendale.

Ad ogni impegno, obiettivo di sviluppo ed investimento contemplati nel Piano aziendale viene a tal fine attribuito un punteggio di merito; tali punteggi di merito vengono sommati al fine di ottenere un punteggio di merito totale complessivo dell'insediamento.

L'ammontare del sostegno all'insediamento spettante al singolo richiedente (SSR) viene calcolato moltiplicando l'importo massimo di EURO 40.000 per il valore ottenuto eseguendo il rapporto tra il punteggio di merito complessivo attribuito al Piano aziendale (PMPA) ed il punteggio massimo teorico (PMT).

(secondo la formula $SSR = 40.000 * PMPA / PMT$)

Per l'attribuzione dei punteggi di merito vale quanto di seguito indicato:

	Punteggio spettante
Quota base per ciascun insediamento (ammissibile solo se il Piano Aziendale raggiunge almeno uno degli altri obiettivi di sviluppo di seguito elencati)	Punti 6

	Punteggio spettante
<p>Piano aziendale orientato ad uno o più dei seguenti obiettivi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • miglioramento del bilancio energetico dell'azienda, • produzione di energia da fonti rinnovabili, • riduzione pari ad almeno il 25% dei consumi idrici, • aumento della sicurezza sul lavoro, • riduzione dell'impatto sull'ambiente della attività agricola, • miglioramento delle condizioni di salute, igiene e benessere animale, <p>perseguiti mediante la realizzazione nell'azienda oggetto dell'insediamento di investimenti (descritti nel Piano aziendale, preventivamente approvati dall'Ufficio Istruttore ed effettivamente realizzati) per un importo di spesa pari almeno a EURO 10.000</p>	<p>Punti 6, più 0,6 punti aggiuntivi per ogni ulteriore tranche di euro 2.000 di investimenti effettuati, fino ad un massimo di 12 punti complessivi (massimo 6 punti aggiuntivi)</p> <p>(punteggio cumulabile con quello di cui al punto successivo)</p>
<p>Piano aziendale orientato ad uno o più dei seguenti obiettivi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • aumento pari ad almeno il 20% della redditività, • differenziazione della attività agricola con l'introduzione di prodotti e/o processi nuovi, • consolidamento aziendale (acquisto quote coeredi, acquisto terreni, spese notarili) , • introduzione nella attività aziendale di attività multifunzionali (agriturismo, manutenzione del territorio, didattica e servizi culturali, ecc.), <p>perseguiti mediante la realizzazione nell'azienda oggetto dell'insediamento di investimenti (descritti nel Piano aziendale, preventivamente approvati dall'Ufficio Istruttore ed effettivamente realizzati) per un importo di spesa pari almeno a EURO 10.000</p>	<p>Punti 4, più 0,4 punti aggiuntivi per ogni ulteriore tranche di euro 2.000 di investimenti effettuati, fino ad un massimo di 8 punti complessivi (massimo 4 punti aggiuntivi)</p> <p>(punteggio cumulabile con quello di cui al punto precedente)</p>
<p>Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituiti dalla adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica, che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altre Misure dell'Asse 2 del PSR</p>	<p>Punti 1</p>
<p>Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale diversi dalla adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 e/o ad altre Misure dell'Asse 2 del PSR (ad es. asservimento della superficie aziendale allo smaltimento di liquami zootecnici prodotti da altre aziende, ecc.)</p>	<p>Punti 1</p>

	Punteggio spettante
Adesione dell'insediante a sistemi di tracciabilità volontaria dei prodotti e di certificazione delle produzioni	Punti 5
Assunzione da parte dell'insediante dell'impegno a frequentare corsi di formazione (per un totale di almeno 30 ore) relativi a tematiche ambientali	Punti 2
Assunzione da parte dell'insediante dell'impegno a frequentare corsi di formazione (per un totale di almeno 30 ore) in temi di interesse generale agricolo o specifico legato all'ordinamento produttivo dell'azienda	Punti 1
Adesione dell'insediante a sistemi di consulenza aziendale e di assistenza alla gestione attivati ai sensi di Misure del PSR	Punti 1
Adesione dell'insediante a sistemi di agricoltura biologica	Punti 5
Insediamiento congiunto di due o più giovani nella stessa azienda	Punti 2

Il punteggio massimo totale attribuibile a ciascun Piano aziendale è pari a 40 punti; pertanto eventuali punteggi totali superiori dovranno venire ridotti a 40 punti.

L'erogazione della parte di premio corrispondente alla "quota base" può essere effettuata ad avvenuto insediamento; l'erogazione della ulteriore parte di premio, attribuita sulla base degli obiettivi di sviluppo, degli impegni e degli investimenti contemplati nel Piano aziendale può venire effettuata solo dopo l'accertamento della realizzazione degli investimenti, della effettiva assunzione degli impegni e dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi di sviluppo.

Il giovane richiedente l'insediamento può inserire nel Piano aziendale della Misura 112 anche investimenti per la realizzazione dei quali viene richiesto il sostegno ai sensi della Misura 121 nonché impegni per i quali viene richiesto il premio ai sensi dell'Asse 2 e azioni di consulenza e formazione per i quali viene richiesto il premio ai sensi delle Misure 111 e 115 del PSR.

In tale caso, l'adesione a tali Misure dovrà essere richiesta dal giovane insediante con separate domande di ammissione, nei tempi e nei modi ordinari previsti dalla disposizioni attuative delle singole Misure.

c) Tempo per l'insediamento

L'insediamento deve avvenire entro un anno dal provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda.

L'insediamento effettivo può avvenire anche dopo il compimento del 40° anno di età.

D - VINCOLO DI PERMANENZA

I giovani che ricevono l'aiuto sono vincolati a mantenere, per almeno cinque anni dalla data dell'insediamento, le condizioni che hanno dato diritto al sostegno ed a rispettare le condizioni in tale senso stabilite dalla Misura (svolgimento della attività agricola come

attività principale e mantenimento della titolarità o della qualità di socio in posizione prevalente).

In caso di mancato rispetto, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'aiuto ricevuto in modo proporzionale al tempo residuo intercorrente tra il momento in cui cessa il rispetto delle condizioni e la data di scadenza dell'impegno.

Per quanto riguarda le modalità della restituzione, dell'eventuale recupero coatto nonché le maggiorazioni per interessi si rimanda alle disposizioni specifiche in materia.

E – PRIORITA'

L'attivazione delle priorità previste dalla Misura verrà valutata sulla base del numero delle domande pervenute e dell'importo del sostegno corrispondente.

F - RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura "121 – ammodernamento delle aziende agricole".

PARTE TERZA – Disposizioni per la Misura 121

A - PRECISAZIONI GENERALI:

1) Il contributo pubblico può essere concesso esclusivamente ad investimenti che consentono di raggiungere uno o più degli obiettivi indicati dalla Misura.

Nella integrazione della domanda il richiedente deve indicare quale o quali di questi obiettivi si prefigge di raggiungere con l'intervento richiesto.

Nel corso dell'istruttoria delle domande presentate, per poter procedere alla concessione del contributo, l'Ente istruttore deve accertare che gli investimenti richiesti consentono di raggiungere almeno uno di tali obiettivi.

2) Gli interventi di adeguamento a norme già in vigore sono ammissibili esclusivamente per domande presentate da giovani che beneficiano del Premio di insediamento giovani, se tale necessità è contemplata dal Piano aziendale.

3) Non sono ammissibili gli investimenti di ripristino, sostituzione o di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Per quanto riguarda la definizione di "interventi di sostituzione" vale la disposizione del Reg. CE 1857/2006, art. 2 punto 17, che di seguito si riporta:

«investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;

In riferimento in particolare all'acquisto di macchine (e attrezzature) si ritiene che la sopraindicata disposizione sia da interpretare nel senso che per l'ammissibilità al sostegno non è sufficiente che la macchina (o l'attrezzatura) sia innovativa o che assicuri un miglioramento della sicurezza del lavoro o una riduzione di consumi e inquinamento, ma è necessario che l'acquisto corrisponda all'introduzione in azienda di una nuova produzione o di una nuova tecnologia produttiva, diverse da quelle precedentemente praticate e utilizzate.

4) Non sono ammissibili gli interventi iniziati o gli acquisiti effettuati prima della presentazione della domanda di contributo. Sono ammissibili domande relative al completamento, relativamente alle parti ancora da realizzare, di investimenti già iniziati.

5) Avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi

5.1) comparto ortofrutticolo

Nel comparto ortofrutticolo è necessario assicurare la compatibilità con le misure previste nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato e garantire la non sovrapposizione con le stesse.

A tale proposito valgono le disposizioni contenute al punto 5.2.4.4 del PSR "Investimenti nel settore ortofrutticolo dei quali si richiede l'eccezione e dei quali si prevede il sostegno da parte del PSR", che di seguito si riporta:

<< Investimenti aziendali (da finanziarsi ai sensi degli art. 20, b), i) e 26 del Reg. (CE) 1698/2005)

a) relativamente al comparto ortofrutticolo:

- impianti per la difesa attiva dei frutteti dai danni da grandine, gelo e brina, realizzati dai produttori, sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e sia non aderenti alle O.P. riconosciute: verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R.
- acquisti di carri raccolta e attrezzature e macchinari specifici per l'esecuzione dei trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili) realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e non aderenti alle O.P. riconosciute; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R.
- impianti per lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti, realizzati da produttori sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e sia non aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R.

Sarà richiesto l'assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni.

Questi interventi non saranno finanziati nell'ambito dei Programmi Operativi delle O.P..

L'acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili) è finanziato esclusivamente ai produttori aderenti alle O.P., dalle risorse dei Programmi Operativi, quindi è escluso il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale.

b) relativamente al comparto corilicolo:

- impianti e reimpianti nocciolati, realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalle O.C.M.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R..
- acquisti di strumenti per la raccolta e di attrezzature e macchinari specifici per l'esecuzione dei trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili) realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute e da produttori non aderenti ad O.P.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R..
- impianti per la raccolta, lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti, realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e da produttori non aderenti alle O.P., incluso il relativo acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili): verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R..

Questi interventi non saranno finanziati nell'ambito dei Programmi Operativi delle O.P..

Sarà richiesto l'assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni. >>

5. 2) comparto zootecnico

Gli interventi relativi alla produzione zootecnica potranno essere ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa regionale di recepimento del D.lgs n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" (nuovo testo unico sull'ambiente), in applicazione del Decreto Ministeriale del 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

Nel comparto lattiero caseario bovino gli interventi per essere ammissibili devono essere dimensionati al quantitativo di riferimento produttivo ("quota latte") di cui dispone l'azienda; in tale quantitativo devono essere comprese le "quote latte" che l'azienda dichiara di voler acquistare, il cui acquisto dovrà essere dimostrato prima del collaudo finale.

Per il dimensionamento delle stalle per le quali viene richiesto il contributo, il numero di vacche stabulabili in base alla "quota latte" di cui dispone l'azienda viene determinato dividendo la "quota latte" per la produzione media per vacca dell'azienda riferita al triennio precedente, oppure in caso di nuovo allevamento, in modo convenzionale sulla base dei valori medi di produzione di razza.

6) Non sono finanziabili dalla presente Misura interventi che rientrano nel campo di applicazione della Misura "311" (relativi all' agriturismo, all'artigianato tipico, ai servizi sociali ed educativi, ecc).

7) Non sono finanziabili dal Piano di Sviluppo Rurale gli investimenti nel settore dell'acquacoltura, in quanto tali investimenti rientrano nel campo di applicazione del FEP (Fondo Europeo per la Pesca).

8) In riferimento al punto 3.a.6 della Misura 121 ("L'attività agricola di produzione deve rimanere predominante rispetto alle attività connesse praticate dalla azienda, che devono essere compatibili con le dimensioni della azienda stessa") si precisa che la "predominanza" della attività agricola di produzione rispetto alle attività connesse praticate dalla azienda deve essere valutata in termini di tempo-lavoro dedicato.

In riferimento al rispetto del limite minimo dei due terzi di prodotto agricolo aziendale da impiegare nella attività di trasformazione, si precisa che il raffronto tra prodotto di provenienza aziendale e prodotto di provenienza extra-aziendale deve essere effettuato in termini di valore.

B - BENEFICIARI

Valgono le disposizioni della Misura.

Per la presente apertura condizionata delle domande, vista la particolare finalità degli investimenti, che devono essere funzionali all'adeguamento delle aziende agricole alle necessità derivanti dall'insediamento, non sono ammessi investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole (punto 5 secondo paragrafo della Misura 121).

Alle aziende agricole che al 1.01.2007 risultavano associate ad infrastrutture cooperative (o ad altre forme associative) per la conservazione e/o lavorazione e/o vendita (o fanno comunque capo a strutture di tale genere per la conservazione e/o lavorazione e/o vendita del proprio prodotto) non potrà essere finanziata la realizzazione di interventi che rappresentino un duplicato dei servizi offerti dalle infrastrutture associate stesse.

Il finanziamento è invece possibile qualora la forma cooperativa associativa dichiarata di non disporre di strutture / attrezzature adeguate alla conservazione / trasformazione / vendita del prodotto in oggetto.

C - INTERVENTI AMMISSIBILI

Valgono le disposizioni della Misura.

La domanda di sostegno può prevedere una o più iniziative edilizie / fondiari e / o agrarie.

La spesa per l'acquisto di macchine ed attrezzature mobili può essere ammessa per un limite massimo pari a 60.000 euro per azienda agricola, di cui massimo 30.000 euro per azienda per le trattrici agricole.

Nel caso di acquisto di mietitrebbiatrici, il limite massimo di spesa ammissibile per azienda agricola è elevato a 85.000 euro.

Resta comunque valido quanto indicato a proposito degli investimenti di sostituzione, per cui non è ammissibile l'acquisto di macchine finalizzate semplicemente a sostituire macchine esistenti senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Sono esclusi :

- l'acquisto di fabbricati e strutture esistenti;
- l'acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- l'esecuzione di interventi relativi a case di abitazione (salvo che per interventi di ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario delle abitazioni degli imprenditori agricoli in zona di montagna) ;
- l'acquisto di veicoli stradali, tranne che per quanto riguarda l'acquisto di
 - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili)
 - furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
 - autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e con portata minima di 1500 Kg.

Si precisa che l'acquisto di veicoli stradali è comunque ammissibile esclusivamente qualora l'orientamento produttivo aziendale lo richieda e deve essere dimensionato alle esigenze aziendali.

E' inoltre, per tutte le categorie di domanda, riconosciuto il pagamento delle eventuali spese generali e tecniche (spese di progettazione e simili), con le modalità ed i limiti indicati nel Programma di Sviluppo Rurale e nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale.

D - REQUISITI

Come definito nel Piano, la concessione del sostegno di cui alla presente Misura è subordinata al fatto che:

- gli investimenti materiali e/o immateriali siano conformi alla norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- l'imprenditore richiedente possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

Valgono le seguenti specificazioni :

1) Le "norme comunitarie applicabili all'investimento" sono le seguenti:

Investimenti di natura zootecnica:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni	DPR 24 maggio 1988 n. 233
Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Norme minime per la protezione dei suini	Dir. 91/630/CEE	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE	D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Dir. 96/22/CE Dir. 2003/74/CE	Dec. Dirigenziale Ministero Salute del 14.10.2004 D.leg 158/2006
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE	DPR 54/97
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR 559/92

Investimenti relativi a produzioni vegetali

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	Dir 91/414 e succ. mod.	DPR 1255/68 e succ. mod. D.leg n. 194/95 DPR n.290/2001 DM Salute 9.08.2002 DM Salute 27.08.2004

Per tutti gli investimenti

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Residui negli alimenti	Dir. 96/23 CE	
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica (natura 2000)	Direttiva 92/43	DPR n. 357 del 8/9/97 DPR n. 120/2003
Direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici	Dir 79/409 CE	Legge 157/1992 DPR 357/97 DPR 120/2003
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE	Leggi n. 146/1994 e 152/1999 D.leg n. 152/2006
Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera	Dir 96/71/CEE	D.leg 372/99
Uso dei fanghi di depurazione	Dir 86/278 CEE	D.leg 99/92
Gestione dei rifiuti	Dir 91/156 CEE Dir 91/689 CEE Dir 94/62 CEE	D.leg 22/97 D.leg 389/97 D.leg 173/98 Legge 426/98

I principali contenuti ed adempimenti concreti delle sopraccitate norme sono indicati nel "documento divulgativo" predisposto dalla Amministrazione Regionale.

2) per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali adeguate:

Le "conoscenze e competenze professionali adeguate" dovranno essere possedute dall'imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Per l'accertamento della capacità professionale vale quanto indicato nella Misura.

Si precisa che la dizione "frequenza con esito positivo di corsi di formazione organizzati appositamente" contenuta nella Misura 121, punto 15.c), significa che possono essere presi in considerazione al fine di ritenere soddisfatto il requisito della capacità professionale esclusivamente i corsi che prevedano l'effettuazione di una verifica o esame finale della preparazione acquisita.

3) Nel caso di interventi di sostegno richiesti da società di qualsiasi natura, o da cooperative o da associazioni e consorzi di aziende, la durata minima prevista della società, della cooperativa dell'associazione o del consorzio richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Inoltre, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle "conoscenze e competenze professionali adeguate", come definite nel Piano.

E - FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa.

L'importo massimo (come spesa) delle domande di sostegno presentate ai sensi della presente apertura domande è pari a 170.000 EURO

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno presentate ai sensi della presente apertura domande è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopraccitato limite minimo, non saranno ammesse al finanziamento.

Le percentuali di contributo sulla spesa ammessa sono quelle indicate nella tabella inserita nella Misura

I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari.

I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.

Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere

dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessario ottenere permesso di costruire o autorizzazione comunale oppure è necessario dare comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.

F - VINCOLO DI DESTINAZIONE ED USO

La destinazione e l'uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati per almeno:

- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari,

salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell'investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

G - TEMPO PER ESECUZIONE OPERE.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel termine assegnato dall'Ufficio istruttore, e comunque entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di approvazione della domanda, termine elevato a 18 mesi per le zone di montagna.

H - VARIAZIONI ATTIVITA', INIZIATIVE ED INVESTIMENTI FINANZIATI

Varianti tecnico-costruttive alle opere.

Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, in fase istruttoria, fino alla definizione delle domande stesse da parte degli Uffici istruttori, non possono essere chieste dalla azienda agricola variazioni agli investimenti indicati in domanda.

Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità per le aziende agricole presentatrici delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione dell'Ufficio istruttore.

Dopo la approvazione della domanda, le aziende agricole possono, in caso di necessità e senza aumento di spesa, chiedere di essere autorizzate ad apportare una variante alla domanda originaria (presentando domanda preventiva corredata dal progetto completo di variante - disegni, relazione, computo metrico estimativo) all'Ufficio che ha istruito la pratica.

L'autorizzazione dell'Ufficio non è necessaria per varianti minime (variazioni di importo in aumento o diminuzione tra le opere già autorizzate, fino al 20% di ognuna di esse; per eventuali interventi relativi ad abitazioni sono ammesse variazioni solo in diminuzione).

L'autorizzazione dell'Ufficio è necessaria anche per varianti successive alla realizzazione degli investimenti, fino alla scadenza del vincolo di destinazione.

I - DIVERSA DESTINAZIONE, DIVERSO USO ED ALIENAZIONE OPERE, ATTREZZATURE, BESTIAME, MACCHINE - RESTITUZIONE E RECUPERO AGEVOLAZIONI

Nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature e bestiame nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
 - mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
 - scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
 - decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
 - comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti;
- all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti.

Per quanto riguarda le modalità della restituzione, dell'eventuale recupero coatto nonché le maggiorazioni per interessi si rimanda alle disposizioni specifiche in materia.

L – PRIORITA'

L'attivazione delle priorità previste dalla Misura verrà valutata sulla base del numero delle domande pervenute e dell'importo del sostegno corrispondente.

M - INTERVENTI REALIZZATI CON PRESTAZIONI LAVORATIVE VOLONTARIE DELL'IMPRENDITORE E DEI SUOI FAMILIARI ("LAVORI IN ECONOMIA") –

E' ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale; in tale caso:

- i beneficiari dovranno in modo esplicito indicare preventivamente nella domanda presentata all'Ufficio istruttore l'eventuale ricorso a prestazioni lavorative volontarie; in fase di accertamento finale ("collaudo") tali lavori potranno essere riconosciuti ai fini dell'ammissione al finanziamento solamente a seguito della presentazione di dettagliata relazione del direttore dei lavori che attesti altresì che detti lavori sono

- stati eseguiti nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento alle normative in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro.
- la possibilità di realizzazione diretta con prestazioni lavorative volontarie non retribuite dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari riguarda solo modesti interventi di caratteristiche non complesse, con esclusione di interventi che richiedano competenza tecniche particolari, quali ad esempio la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o di impianti elettrici.
 - dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.
 - la quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura; i prezzi unitari delle opere indicate in tale prezzario sono state ricavate da una analisi prezzi che tiene conto sia dell'incidenza dei materiali che della manodopera, per cui deducendo il valore del materiale ricavato dalle relative fatture, tale prezzario è idoneo a quantificare l'apporto di manodopera;
 - per ogni intervento ammesso a contributo, i lavori svolti con prestazioni lavorative volontarie non retribuite dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari potranno rappresentare al massimo il 40% sul totale della spesa ammessa.

N - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA EROGAZIONE DI ANTICIPI E ACCONTI

Fatto salvo quanto precedentemente indicato circa la possibilità di procedere alla liquidazione dei premi e contributi (compresa l'eventuale erogazione di anticipi e/o acconti) solamente dopo l'approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale, si procederà nel modo di seguito descritto.

Il premio / contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento dopo la verifica finale dell'avvenuto insediamento e/o dell'avvenuta effettuazione degli investimenti e degli acquisti .

Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

- 1) Anticipi: per ogni pratica, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l'avvenuto inizio della realizzazione degli interventi, potrà essere erogato un solo anticipo di importo massimo pari al 20% del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell'Organismo Pagatore Regionale di importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.
- 2) Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori: per ogni pratica, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l'avvenuta realizzazione di parti significative dell'intervento complessivo richiesto, potranno essere erogati al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per l'intervento già realizzato.
Gli acconti corrispondenti a stato di avanzamento lavori sono erogati senza fideiussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate, fatte salve le disposizioni previste dalle presenti Istruzioni per l'applicazione in materia di lavori "in economia" eseguiti direttamente dall'azienda agricola.

L'erogazione di anticipi ed acconti non è vicendevolmente escludente.